CAMERA DEI DEPUTATI N. 3479

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAZZONI, ARMAROLI, BETTOLI, MARICONDA, RAFFAELLI, CURTI IVANO, ZOBOLI

Presentata il 6 dicembre 1961

Nuova proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 dicembre 1960, n. 1521, stabilisce all'articolo 2 che a decorrere dal 30 settembre 1961, cessi il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani aventi per oggetto:

a) immobili destinati ad abitazioni di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950;

b) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore un'attività professionale, ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dai componenti della famiglia e non da più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, esclusi gli apprendisti alla data del 30 giugno 1960.

Già il Parlamento ha provveduto a prorogare il termine della cessazione del regime vincolistico fino al 30 dicembre 1961, respingendo la richiesta di un più lungo periodo di proroga, con la dichiarazione di voler con urgenza decidere sull'avviamento commerciale.

Senonché, giunti ormai allo scadere della proroga concessa dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, per pressioni a cui la parte democristiana e il Governo prestano orecchio, non un solo ramo del Parlamento ha provveduto ancora ad approvare il testo concordato dal Comitato ristretto ed approvato dalla Commissione Giustizia della Camera.

Il 1° gennaio 1962, quindi, verrà a cessare il regime vincolistico per le locazioni ove l'attività commerciale è condotta, nelle forme sopraddette, da una categoria di affittuari di immobili urbani, la quale comprende numerosissimi piccoli e medi commercianti ed esercenti, che sarebbero perciò sfrattati, con gravi conseguenze per la loro attività commerciale avente, in parte, anche un carattere pubblico, come si rileva dalla stessa denominazione di « pubblici esercizi ».

La situazione in cui verrebbero a trovarsi i conduttori di tale attività, poiché recente è la discussione e l'approvazione della legge n. 1521 e ancora più recente l'approvazione della proroga del regime vincolistico fino al 31 dicembre dell'anno in corso, è presente ad ogni membro della Camera perché ne sia necessaria ancora una volta la dettagliata e circostanziata descrizione.

Ora, l'approssimarsi della chiusura dei lavori parlamentari per le vacanze natalizie, fa

presumere che l'intento della Camera, espresso con lo spostamento del regime vincolistico, sia nuovamente frustrato. Infatti, l'atteso provvedimento sull'avviamento commerciale ed aziendale, non essendo ancora approvato nemmeno da un solo ramo del Parlameanto, difficilmente potrà essere approvato prima delle vacanze natalizie.

Per questo, noi non dubitiamo che nello stesso spirito che spinse i colleghi a riconoscere l'esigenza di una dilazione del termine dello sblocco, onde avere la certezza di ottenere la nuova regolamentazione istituita dall'« avviamento » essi vorranno con urgenza approvare la proroga richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dell'abitazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, la cessazione del regime vincolistico, già prorogato con la legge 30 settembre 1961, n. 975, è ulteriormente prorogato fino alla data del 30 settembre 1962.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1962.